



Comune di Montegalda

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni

fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni,

analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	5.316.470,00	10.700.206,13	10.643.979,36
Esercizio 2022	4.417.470,00		
Esercizio 2023	4.301.470,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: si intendono confermare le aliquote tributarie e dell'addizionale comunale all'Irpef dello scorso anno;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai tagli subiti dalle autonomie locali nel fondo di solidarietà comunale si è razionalizzata la spesa cercando di garantire il regolare funzionamento di tutti i servizi e la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;
- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi vengono garantiti dall'attuale personale in servizio. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, a cui si rimanda alla specifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili. La spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente a spese di investimento;
- 5) politica di indebitamento: il Comune di Montegalda ha assunto nel corso dell'esercizio 2020 un nuovo mutuo per la realizzazione della nuova scuola primaria "A.Fogazzaro". I relativi oneri finanziari di ammortamento del mutuo sono stati inseriti nelle previsioni di spesa dall'esercizio 2021.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
 - equilibrio di parte corrente (tabella 2);
 - equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1)

ENTRATE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio			1.857.679,17							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	102.336,00					Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato	1.017.459,56	-		-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.695.500,59	1.723.000,00	2.828.865,75	1.708.000,00	1.682.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.546.757,45	2.265.960,00	3.085.039,74	2.194.660,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	544.886,79	377.220,00	570.899,30	353.220,00	353.220,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	326.823,44	301.050,00	610.850,89	301.050,00	301.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.165.005,00	844.500,00	4.463.053,90	1.195.000,00	250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.388.391,93	846.500,00	5.180.506,15	1.197.000,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	200.000,00	200.000,00	-	-	- Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	200.000,00	200.000,00	-
Totale entrate finali	6.732.215,82	3.445.770,00	8.673.669,84	3.557.270,00	2.586.270,00	Totale spese finali	7.935.149,38	3.312.460,00	8.465.545,89	3.391.660,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	-	18.119,53	-	-	- Titolo 4 - Rimborso di prestiti	116.862,00	133.310,00	187.782,39	165.610,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	815.200,00	815.200,00	973.367,35	815.200,00	815.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	815.200,00	815.200,00	998.143,08	815.200,00
Totale titoli	8.647.415,82	5.160.970,00	10.565.156,72	5.272.470,00	4.301.470,00	Totale titoli	9.767.211,38	5.160.970,00	10.551.471,36	5.272.470,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.767.211,38	5.160.970,00	12.422.835,89	5.272.470,00	4.301.470,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.767.211,38	5.160.970,00	10.551.471,36	5.272.470,00

Equilibrio di parte corrente (tabella 2)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.857.679,17			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.401.270,00	2.362.270,00	2.336.270,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.265.960,00	2.194.660,00	2.187.975,00	
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		58.903,00	48.567,00	36.408,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	133.310,00	165.610,00	146.295,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.200.000,00	340.000,00	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	200.000,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.002.000,00	342.000,00	252.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		200.000,00	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
		$W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$	200.000,00	-	-

PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Corrente	Entrate
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00
Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente	0,00
TITOLO I – Entrata di natura tributaria	1.714.000,00
TITOLO II – Trasferimenti correnti	377.220,00
TITOLO III – Entrate extratributarie	310.050,00
Entrate C/capitale dedicate alla spesa corrente	0,00
Totale entrate	2.401.270,00

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE) E TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La Legge 27.12.2019 nr. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 738 a 783, ha abolito la IUC con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e l'eliminazione della TASI che è stata accorpata alla nuova IMU.

I moltiplicatori della nuova IMU sono rimasti invariati.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote IMU e TASI.

Le aliquote previste per il 2021 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Terreni Agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	8,3 per mille	
Altri Fabbricati	8,3 per mille	
Abitazione principale (categoria A1/ A8/ A9)	4,5 per mille	€ 200,00
Aree fabbricabili	9,6 per mille	

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del Paese ed in particolare in relazione agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il gettito previsto è pari a:

€ 180.000,00 per il 2021

€ 180.000,00 per il 2022

€ 180.000,00 per il 2023

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è provvisoriamente prevista pari al gettito dell'esercizio 2020 in quanto alla data della redazione del bilancio di previsione finanziario la Società partecipata SORARIS spa che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non ha ancora potuto predisporre il nuovo Piano finanziario a seguito dell'avvio della regolazione ARERA.

A seguito del Piano finanziario che verrà in seguito predisposto dalla Società SORARIS spa, si procederà alla sua successiva approvazione e determinazione delle tariffe per l'anno 2020.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

L'articolo 1, commi 816 - 837 - 847, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto il nuovo "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà le vecchie entrate (TOSAP, COSAP, ICP, DPA, CIMP, CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E TARI per occupazioni temporanee per un periodo inferiore all'anno solare).

Le tariffe del nuovo canone devono garantire l'invarianza del gettito delle "vecchie entrate" abolite anche se i presupposti impositivi sono diversi da quelle dell'ICP/TOSAP.

Per l'introduzione del Canone unico patrimoniale occorrerà approvare uno o più regolamenti che definiscano la disciplina attuativa del canone sull'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione suolo pubblico.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti ed il suo importo ammonta ad euro 455.000,00 ed è al netto dell'importo di euro 160.476,21 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Montegalda e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà* a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa quota di euro 160.476,21, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la

determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2020 definitivo	2021	2021	2023
	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% della col. 4 rispetto alla 7
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	158.919,30	234.293,44	539.886,79	377.220,00	353.220,00	353.220,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	5.000,00	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	158.919,30	234.293,44	544.886,79	377.220,00	353.220,00	353.220,00	69,23

TRASFERIMENTI DALLO STATO - Parte corrente

Tra gli altri trasferimenti erariali dallo Stato sono considerati il contributo per la perdita di gettito dell'IMU sui terreni agricoli ed al gettito del 5% per mille sull'Irpef.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla 7
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.716,30	168.267,22	174.093,44	168.900,00	168.900,00	168.900,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.145,00	72.881,62	89.480,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Interessi attivi	114,53	2.526,26	350,00	150,00	150,00	150,00	
Altre entrate da redditi da capitale							
Rimborsi e altre entrate correnti	194.640,40	157.611,49	62.900,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	436.616,23	401.286,59	326.823,44	310.050,00	310.050,00	310.050,00	94,87

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio di illuminazione votiva: previsione € 6.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi (al netto del FCDE) , a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Le somme sono le seguenti:

	2021	2022	2023
Entrata	33.108,15	33.108,15	33.108,15
Spesa (50%)	16.554,08	16.554,08	16.554,08

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo (rimborso rate mutui per servizio idrico integrato, rimborso da assicurazioni per danni ai beni mobili ed immobili dell'Ente).

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e trasferimenti da privati per complessivi € 284.500,00 per l'anno 2021 ed € 790.000,00 per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti (la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata).

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI

Il Comune di Montegalda non ha previsto alienazioni di beni per il triennio 2021-2023.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 560.000,00 per l'anno 2021, in € 405.000,00 per l'anno 2022 ed in € 250.000,00 per l'anno 2023.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese in c/capitale (titolo 2°) 2021, 2022, 2023 finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

2021 € 560.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2022 € 405.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2023 € 250.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2021

1	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI COMUNALI	50.000,00
2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DIVISIONE JULIA 1° STRALCIO : REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE	100.000,00
3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED)	10.000,00
4	PISTA CICLABILE DI VIA ROI TRATTO MONASTERO SAN MARCO, VIA FOGAZZARO	150.000,00
5	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA (VIA MARANGONI, VIA MONTECROCE, CIMITERO MONTEGALDA, CIMITERO COLZE')	30.000,00
6	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'/INFRASTRUTTURE STRADALI : SPESE DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA ZOCCO (TRATTO FAM. COPPO) E TRATTO ROTATORIA VIA VALSOLDA (CASA PEGORARO)	170.000,00
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00
TOTALI		€ 560.000,00

2022

1	ACQUISTO ARREDI NUOVO POLO SCOLASTICO	50.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO SETTECOLLI	50.000,00
3	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. ASFALTATURE STRADE COMUNALI	95.000,00
6	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'/INFRASTRUTTURE STRADALI : ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA ZOCCO (TRATTO FAMIGLIA COPPO) E TRATTO ROTATORIA VIA VALSOLDA) E ASFALTATURE	160.000,00
6	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DIVISIONE JULIA 2° STRALCIO : REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DIVISIONE JULIA - 1° STRALCIO	50.000,00
	TOTALI	€ 405.000,00

2023

1	ACQUISTO ARREDI NUOVO POLO SCOLASTICO	50.000,00
3	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. ASFALTATURE	150.000,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00
TOTALI		€ 250.000,00

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie.

L'Ente non ha previsto, per il triennio 2021-2023 tali operazioni.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	208	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine			200.000,00			
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulterà essere pari ad € 1.059.027,89..

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,61%, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

PREVISIONI DI SPESA

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

PREVISIONI DI BILANCIO

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA 2020	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione			-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	2.526.949,73	3.085.039,74	2.265.960,00	2.194.660,00	2.187.975,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.388.391,93	5.180.506,15	846.500,00	1.197.000,00	252.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	200.000,00	200.000,00	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Totale spese finali.....	7.915.341,66	8.465.545,89	3.312.460,00	3.391.660,00	2.439.975,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	116.862,00	187.782,39	133.310,00	165.610,00	146.295,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	815.200,00	998.143,08	815.200,00	815.200,00	815.200,00
Totale titoli	9.747.403,66	10.551.471,36	5.160.970,00	5.272.470,00	4.301.470,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Redditi da lavoro dipendente	488.411,45			540.149,00	533.949,00	533.749,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	39.132,23			42.790,00	42.340,00	42.240,00
Acquisto di beni e servizi	878.051,51			1.085.612,00	1.073.112,00	1.073.112,00
Trasferimenti correnti	248.259,31			362.535,00	362.535,00	362.535,00
Trasferimenti di tributi	-			-	-	-
Fondi perequativi	-			-	-	-
Interessi passivi	59.293,93			35.186,00	31.160,00	27.816,00
Altre spese per redditi da capitale	-			-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00			33.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese correnti	71.943,93			166.688,00	147.564,00	144.523,00
TOTALE	1.789.092,36	-	-	2.265.960,00	2.194.660,00	2.187.975,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con propria deliberazione ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Montegalda non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi che presuntivamente verranno versati all'Ente per essere successivamente erogati ai vari beneficiari. Trattasi principalmente di contributi regionali per borse di studio, per libri di testo, per accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie disagiate e per l'assistenza domiciliare.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 35.186,00 per il 2021, in € 31.160,00 per il 2022 ed in € 27.816,00 per il 2023 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dal nuovo mutuo assunto nel 2020 e dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 8.666,00 nel 2021, per € 7.878,00 nel 2022 e per € 16.996,00 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.797,88.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 100.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di ogni singolo capitolo.
- sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: media semplice;

- per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato. Nel triennio è previsto uno stanziamento pari al 100% del Fondo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo effettivamente stanziato
2021	100,00%	58.903,00	58.903,00
2022	100,00%	48.567,00	48.567,00
2023	100,00%	36.408,00	36.408,00

Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali

Dal 2020, ai sensi dei commi 857 e seguenti dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), l'ente dovrà accantonare nella missione 20 tra le spese correnti un nuovo fondo, a garanzia del pagamento dei debiti commerciali sulla base dei dati debitori risultanti dall'esercizio precedente.

L'accantonamento è disposto, al verificarsi di determinate condizioni, con delibera di Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio per una percentuale fino al 10% dello stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi, fatto salvi gli stanziamenti finanziati da entrate vincolate, in relazione all'andamento dello stock di debito commerciale residuo e del ritardo nei pagamenti.

In caso di variazione di bilancio sugli stanziamenti relativi, dovrà essere adeguato anche l'accantonamento in questione.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel bilancio di previsione finanziario sono stati previsti degli stanziamenti minimi che verranno eventualmente rettificati in fase di verifica alla chiusura dell'esercizio 2020.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Montegalda.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Lampade Votive
Trasporto scolastico
Gestione impianti sportivi

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.

La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata

Le società partecipate dal Comune di Montegalda sono riportate nella tabelle che segue con i risultati di esercizio dell'ultimo bilancio approvato.

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Risultato di esercizio 2019	Attività svolta
SORARIS SPA	1983	5,88	77.945,00	Servizi igiene urbana
VIACQUA SPA	2017	0,03	5.766.868,00	Gestione Servizio Idrico integrato
ETRA SPA	2005	0,005	4.695.348,00	Gestione servizio idrico integrato e gestione servizio di smaltimento rifiuti

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Distribuzione delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione asestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427.133,19	353.081,05	256.752,04	846.500,00	1.197.000,00	252.000,00
Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-	25.000,00	-	-
TOTALE	427.133,19	353.081,05	256.752,04	871.500,00	1.197.000,00	252.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO

Nel periodo di vigenza del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non sono previsti interventi di spesa in conto capitale finanziati con ricorso al debito.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Nel bilancio finanziario 2021-2023 sono previste spese per investimenti finanziate con entrate correnti per complessivi euro 2.000,00 per ciascuno degli anni considerati.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	284.500,00	790.000,00	
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	560.000,00	405.000,00	250.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Entrate correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	846.500,00	1.197.000,00	252.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono previsti i seguenti contributi per gli investimenti:

Anno 2021	
Contributo Stato per efficientamento energetico illuminazione pubblica (LED)	50.000,00
Contributo Regione per pista ciclabile di via Roi - tratto Monastero San Marco, via Fogazzaro	234.500,00

Anno 2022	
Contributo Stato per efficientamento energetico scuola secondaria G.Toaldo	420.000,00
Contributo Stato per messa in sicurezza viabilità/infrastrutture stradali: adeguamento della viabilità di via Zocco e tratto rotatoria via Valsolda	160.000,00
Contributo Regione per messa in sicurezza viabilità/infrastrutture stradali: adeguamento della viabilità di via Zocco e tratto rotatoria via Valsolda	160.000,00
Contributo Regione per manutenzione straordinaria campo sportivo Settecolli	50.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulterà essere pari ad € 1.059.027,89.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 133.310,00 per il 2021, € 165.610,00 per il 2022 ed € 146.295,00 per il 2023.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Montegalda non ha rilasciato fidejussioni o altre garanzie passive.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
SO.RA.RIS. spa	www.soraris.it
VIACQUA spa	www.viacqua.it
ETRA spa	www.etraspa.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SO,RA.RIS. spa	5,88%
VIACQUA spa	0,03%
ETRA spa	0,005%

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La Legge di bilancio 2019, Legge 145/2018 dispone all'art. 1, commi 816-827, ha innovato la disciplina vigente delle regole di finanza pubblica relativo all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Le nuove disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono che gli Enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. nr. 118/2011.

Montegalda 08/02/2021

il responsabile del servizio finanziario

Alessi Remigio